



## TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

### COMUNICATO UFFICIALE N° 39 – 20 FEBBRAIO 2024

Riunione del 07 febbraio 2024

**33.23.24 RICORSO** avverso il Comunicato Ufficiale della CTA n. 7/2023 del 24.11.2023, proposto dai genitori esercenti la rappresentanza della figlia minore **R. B.** per lo scioglimento del vincolo sportivo nei confronti del sodalizio

**A.S.D. Diffusione Sport** in persona del legale rapp.te p.t.

#### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da

- Avv. Massimo Rosi      Presidente
- Avv. Antonio Amato    Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine    Componente

si è riunito all'udienza del 07.02.2024 per la discussione del ricorso proposto dall'atleta R. B., rapp.ta dai genitori in quanto minore, avverso la decisione adottata con comunicato ufficiale n. 07 del 24.11.2023 dalla CTA, con il quale è stato respinto il ricorso per lo scioglimento del vincolo della suddetta atleta con la società A.S.D. Diffusione Sport.

All'udienza risultavano collegati in modalità videoconferenza la ricorrente assistita dall'Avv. Massimo Della Rosa, nonché il sig. Pasquale De Simone, consigliere del sodalizio resistente delegato dal Presidente a partecipare all'udienza, assistito dall'Avv. Lucia D'Ercole.

Entrambi i legali si riportavano ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.

Al termine della discussione il Tribunale si riuniva in camera di consiglio per poi dare lettura del dispositivo.

#### **SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO**

Con ricorso presentato in data 28.08.2023, previa rituale lettera di messa in mora, i genitori dell'atleta minore R. B., richiedevano lo scioglimento del vincolo in essere tra la suddetta atleta ed il sodalizio A.S.D. Diffusione Sport, da un lato rivendicando la possibilità per l'atleta di una crescita tecnica legata al trasferimento presso altro sodalizio, interessato ad





inserirla nella propria rosa, dall'altro denunciando una situazione di incompatibilità ambientale venutasi a creare nel corso della stagione 2022/2023.

Resisteva il sodalizio convenuto, contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso, quanto alla previsione di una crescita tecnica eccependone l'insussistenza dei presupposti e quanto alle problematiche ambientali evidenziando che le stesse riguardavano i genitori dell'atleta e non la stessa.

Con la decisione n. 07/2023, resa in data 24.11.2023, la CTA rigettava il ricorso ribadendo il proprio consolidato orientamento in forza del quale la richiesta di scioglimento del vincolo per ragioni legate alla crescita tecnica dell'atleta può ritenersi legittima laddove a quest'ultimo sia stata concretamente prospettata la possibilità di militare in un campionato superiore di almeno due livelli e non di un solo livello come nel caso di specie, atteso che l'atleta avrebbe potuto giocare con altro sodalizio in serie D, invece che in prima divisione. Quanto alla presunta incompatibilità ambientale, la CTA osservava che le eventuali incomprensioni e frizioni esistenti tra la società ed i genitori dell'atleta, avrebbero potuto legittimare la richiesta di svincolo solo laddove apparissero tali da compromettere la serenità della giocatrice, con onere per la parte ricorrente di fornire prova di tale coinvolgimento.

Avverso tale decisione l'atleta – come sopra rappresentata – ha proposto reclamo, censurando l'operato della CTA, la quale non avrebbe correttamente valutato le concrete possibilità di crescita che le sarebbero state offerte da altro sodalizio ed avrebbe erroneamente ricondotto le problematiche ambientali ai rapporti tra il sodalizio ed i genitori dell'atleta, senza coinvolgimenti a carico della stessa. La ricorrente pertanto ha concluso chiedendo a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del vincolo per giusta causa, previa contestuale determinazione di un equo indennizzo.

Al fine di resistere al ricorso, si è costituita nel procedimento la ASD Diffusione Sport riportandosi alle difese svolte dinanzi alla CTA e concludendo per il rigetto del ricorso ed in via subordinata per il riconoscimento di un equo indennizzo in caso di declaratoria di scioglimento del vincolo.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Stante l'assoluta mancanza di questioni preliminari e pregiudiziali sollevate dalle parti e/o rilevabili d'ufficio, in assenza di eccezioni sul rispetto della tempistica e delle formalità previste nel procedimento disciplinato dagli art. 34 e 35 del Reg.Giur., la fattispecie sottoposta al giudizio di questo Tribunale può essere esaminata e decisa nel merito.





Si tratta pertanto di verificare se l'atleta, attualmente vincolata con il sodalizio resistente con il quale potrebbe partecipare al Campionato di I divisione, possa concretamente rivendicare la possibilità di una più consistente crescita tecnica andando a giocare in altro sodalizio, identificato questo nella Polisportiva CSI CLAI Imola che milita in serie D.

In via gradata – e pertanto nell'ipotesi in cui gli esiti della suddetta verifica non dovessero legittimare lo svincolo – si potranno esaminare e valutare le residue ragioni dell'istanza di svincolo, legate queste alla presunta incompatibilità ambientale che sarebbe maturata per la giovane atleta nel contesto del sodalizio di appartenenza.

Quanto alla possibilità di crescita tecnica che l'atleta riconduce alla proposta di trasferimento ricevuta dalla Polisportiva CSI CLAI Imola, ritiene il Tribunale di dover condividere in toto le argomentazioni e le valutazioni della CTA, perfettamente aderenti al consolidato orientamento che, ai fini della sussistenza di una concreta chance di crescita tecnica, individua in un duplice salto di categoria il presupposto minimo di crescita idoneo a legittimare lo svincolo dal sodalizio di appartenenza.

La CTA, peraltro, ha adeguatamente motivato la propria decisione sul punto, fornendo anche precise – e quanto mai condivisibili - indicazioni sulla ratio di tale orientamento, da ricondurre al fatto che il passaggio alla categoria superiore, rispetto a quella in cui si gioca, costituisce un obiettivo che la squadra può e deve perseguire come gruppo ed al quale non potrebbe mai aspirare laddove venisse privata delle atlete già pronte al salto di categoria.

Nel caso che ci occupa, l'atleta ricorrente potrà giocare nel campionato di I divisione ed impegnarsi con le sue compagne per conquistare sul campo la promozione in serie D, anziché ottenerla con lo svincolo e magari con il paradosso di ritrovarsi nella stagione successiva retrocessa nella serie inferiore con le attuali compagne promosse invece in quella superiore. Ed in tale direzione deve ritenersi che muova anche la decisione 780/2014 resa dal T.N.A.S. CONI, citata dal ricorrente; decisione che se pur non esclude che il passaggio anche di una sola categoria possa configurare un'ipotesi di crescita tecnica, nella sostanza ritiene legittimo il rigetto dell'istanza di svincolo, potendo l'atleta conseguire quel medesimo risultato con il sodalizio di appartenenza.

D'altronde, in assenza di una precisa norma regolamentare che fornisca un dato numerico preciso sul salto di categoria che possa legittimare lo svincolo, chi è chiamato a giudicare deve darsi regole compatibili con i principi generali, precise e condivise anche e soprattutto nell'interesse di tutti i tesserati e gli affiliati. Correttamente pertanto la CTA ha applicato i



principi consolidati in materia, né questo Tribunale ravvede nel caso di specie i presupposti per una decisione non conforme a tali principi.

Quanto alle problematiche ambientali che sussisterebbero nel contesto del rapporto in essere tra la giovane atleta ed il sodalizio resistente, ritiene anche per tale aspetto di dover condividere le giuste e motivate decisioni assunte dalla CTA.

Sulla base degli atti acquisiti al procedimento non vi è traccia infatti di uno stato di “insofferenza ambientale” ascrivibile all’atleta, né tale stato può ritenersi sussistente in re ipsa quale diretta conseguenza dei non idilliaci rapporti in essere tra il genitore ed i vertici del sodalizio. Non può tacersi che una diversa valutazione porterebbe inevitabilmente a ritenere svincolabile qualunque atleta i cui genitori si pongano in aperta polemica con la società sportiva vincolante. Perché sussista la giusta causa, richiamata dall’art. 34 co. 3 lett. a) R.A.T. e disciplinata dal successivo art. 35 R.A.T., è infatti necessario che la dedotta situazione di incompatibilità ambientale investa direttamente, e non solo di riflesso, le parti interessate dal vincolo, ovvero l’atleta vincolata ed il sodalizio vincolante.

\* \* \* \* \*

Il ricorso va pertanto rigettato con la conferma della decisione adottata dalla CTA. Per quanto riguarda le spese del giudizio, in assenza di espressa domanda della parte, non si provvede alla loro liquidazione, mentre si dispone l’incameramento della tassa ricorso versata dalla ricorrente

**PQM**

Respinge il ricorso. Nulla per le spese.

Roma, 16 Febbraio 2024

Il Presidente

Avv. Massimo Rosi

Affissione all’Albo 20 Febbraio2024

